

subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46/82, e successive integrazioni, o della legge n. 346/88, ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.

19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale.

Art. 5

(progetti di formazione professionale svolti autonomamente)

1. Il Fondo Speciale Ricerca Applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.

2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.

3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.

4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.

5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:

a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;

b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;

c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresa i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.

6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari al 80% del costo ammissibile.

7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.

Art. 6

(progetti di cooperazione internazionale)

1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.

2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative. Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.

3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione Tecnico Consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato Tecnico Scientifico ex art. 7 della legge n. 46/82, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti.

Art. 7
(programmi nazionali e contratti di ricerca)

1. Il Ministro, individuati settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, con proprio decreto definisce specifici temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresì, l'entità dell'ammontare massimo della spesa.

2. Il Dipartimento per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca, quindi, con decreto dirigenziale invita i soggetti ammissibili di cui all'art. 3 del presente decreto a presentare gli specifici progetti e indica i limiti temporali per lo sviluppo di ciascuna tematica, nonché i criteri per la selezione dei progetti stessi.

3. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.

4. Gli interventi sono concessi secondo le seguenti forme e misure:

A) Contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.

B) Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, sempre nella forma del contributo nella spesa e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:

1) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di Piccole e Medie Imprese, cos" come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr.3, lett. c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;

4) 15% per i progetti di ricerca che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

5) 10% per le attività di ricerca da svolgere in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;

6) 10% per le attività di ricerca da svolgere da parte di consorzi ammissibili ai benefici della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, cui partecipino anche enti pubblici di ricerca e/o Università;

C) L'intervento complessivo non può comunque eccedere il 75% del costo ammissibile del progetto.

D) Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.

5. In osservanza dei principi contenuti nell'art. 18, comma II, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per i programmi e contratti di ricerca non finanziati a totale carico dello Stato non si applica la disposizione dell'art. 11, comma II, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche.

6. Per eventuali programmi e contratti di ricerca i quali, per finalità di straordinario interesse pubblico, sono finanziati a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

7. Ogni progetto deve prevedere la realizzazione, con le modalità dei contratti di ricerca, di progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.

8. Il personale in formazione non deve essere legato da nessun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell'attività di formazione.

9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.

10. Per quanto non espressamente specificato, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 8

(attività di trasferimento tecnologico di cui all'art. 3 legge 46/82)

1. Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali sono regolamentate con D.P.R. n. 104 del 18 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997.

Art. 9

(attività di ricerca commissionate da pmi a laboratori autorizzati)

1. Le piccole e medie imprese, singole o consorziate, industriali e/o artigiane, nonché del settore agro-industriale, individuate secondo la definizione indicata nelle norme transitorie e finali, possono beneficiare di contributi per specifiche ricerche commissionate a laboratori autorizzati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, inclusi nell'apposito albo di cui all'art. 4, comma II, della legge n. 46/82, e nei quali le PMI stesse abbiano una partecipazione non superiore al 10%.

2. Le attività commissionabili possono riguardare sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. E' ammesso, altresì, il contributo alla spesa per la soluzione di problemi di metodologie

riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o l'applicazione a detti processi di risultati di ricerca già noti.

3. I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese sostenute e giudicate ammissibili, nel limite di 200 milioni annui per singolo richiedente.

4. Sono considerate ammissibili le seguenti spese, purché sostenute dal laboratorio autorizzato per lo sviluppo delle specifiche ricerche commissionate:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

b) costo delle strumentazioni e dei materiali da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;

c) costo dei servizi di consulenza da parte di Enti pubblici di ricerca, Università, Società di ricerca, altri laboratori compresi nell'albo;

d) spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata dell'80% del costo del personale;

e) costi di docenza erogata direttamente dal laboratorio per l'aggiornamento del personale tecnico del soggetto committente da impegnare nell'utilizzo della nuova tecnologia realizzata.

5. Le spese di cui alla lett. c) non possono essere ammesse al finanziamento per una percentuale superiore al 20% dell'intervento.

6. L'impresa presenta la richiesta di concessione del contributo, corredata della documentazione tecnico-contabile sui risultati ottenuti nonché della fattura quietanzata, a una delle sedi dell'Istituto gestore del Fondo, entro sessanta giorni dall'emissione della fattura stessa.

7. L'istituto gestore, verificata la documentazione e accertata la congruità dei costi sostenuti provvede ad erogare il contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Le motivate esclusioni dall'ammissione al contributo sono comunicate all'impresa richiedente ai sensi della legge n. 241/90 e al MURST.

8. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.

9. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso almeno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla competente CCIAA da almeno tre anni;

b) esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.

10. Alla valutazione delle domande di iscrizione all'albo provvede il C.T.S., nella fattispecie integrato da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

11. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.

12. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.

13. Il MURST, avvalendosi anche dell'Istituto gestore del Fondo, procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al CTS le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.

Art. 10 (società di ricerca)

1. La partecipazione del Fondo Speciale Ricerca Applicata al capitale di società di ricerca costituite da imprese industriali e loro consorzi di cui all'art. 4 della Legge n. 1089/68, e successive modificazioni e integrazioni, resta regolata dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 (progetti di ricerca svolti autonomamente, a valere sulla legge n. 346/88)

1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di Lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346/88 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della legge n. 346/88, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.

2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346/88, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS è comunicato all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.

3. I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale.

4. Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:

- 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
- 45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.

5. Per entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lett. E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi è ridotta al 25% per le attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca industriale.

6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, è pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.

7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - è subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla legge n. 346/88. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa.

Art. 12 **(garanzie)**

1. Per le indicate operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/88.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

3. Nei casi in cui il contributo preveda anticipazioni, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 13

(operazioni direttamente effettuabili dall'istituto gestore del fondo)

1. Nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto, l'Istituto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare direttamente - previa specifica valutazione, secondo le modalità sue proprie ed attraverso i propri organi statutari o dirigenti dell'Istituto delegati dagli organi statutari - gli atti di seguito riportati, di cui deve dare successiva comunicazione al MURST:

a) voltura/aggiornamento della titolarità del finanziamento, nell'ambito di soggetti appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale;

b) sostituzione, riduzione, liberazione e modifica di garanzie e di condizioni particolari ed accessorie (aumento di capitale sociale, quota di partecipazione in progetti consortili, ecc.);

c) determinazione del valore di cessione delle azioni delle società di ricerca;

d) determinazione delle modalità per il recupero dei crediti (fatto salvo quanto riservato al MURST da disposizioni di legge).

TITOLO II

(disposizioni transitorie e finali)

Art. 14

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di ricerca e formazione da svolgere autonomamente dalle imprese, nonché ai progetti di cooperazione internazionale presentati a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il disposto del comma 5 dell'art. 7 del presente decreto si applica anche ai contratti ex artt. 8-13 della legge n. 46/82, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale di affidamento.

Art. 15

1. Le attività di ricerca sovvenzionate formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunità europea.

Art. 16

1. Per l'elenco delle zone di cui all'art. 92, paragr. 3, lettere. a) e c) del Trattato CE si rimanda all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 maggio 1996, pubblicato nella G.U. n. 117 del 21 maggio 1996, e successive modificazioni.

Art. 17

1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996.

2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:

a) aventi meno di 250 dipendenti e

b) aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:

a) avente meno di 50 dipendenti e

b) avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,

c) e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.

4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.

6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

9. Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BERLINGUER

*Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 174*

Allegato 1

**PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITA' ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL'IMPRESA E DELLA SUA CAPACITA' DI SOSTENERE
IL COSTO DEL PROGETTO**

L'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti viene accertata sulla base dei seguenti due parametri:

- a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto:

$$CN > \frac{CP}{2}$$

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato
CP = costo del progetto

- b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

$$\frac{OF}{F} < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Il parametro di onerosità della posizione finanziaria deve essere riverificato per procedere alla stipula; in caso di verifica negativa il decreto di ammissione verrà fatto decadere. Lo stesso parametro deve anche essere soddisfatto all'atto di ogni erogazione; in caso negativo l'erogazione viene effettuata previa acquisizione di idonea garanzia, con la sola eccezione delle erogazioni a saldo dei contributi alla spesa.

Schema di domanda per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento S.P.A.R.
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 ROMA

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di (*ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo*) del costo preventivato di (*milioni di lire*), di cui (*milioni di lire*) per commesse di ricerca al di fuori dell'Unione Europea, chiede l'intervento del Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La ricerca ha per tema (*titolo della ricerca, specificare il settore tecnologico interessato*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

L'impresa attesta di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. (Decreto del Ministro U.R.S.T.) 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata.

L'impresa dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FRA ai sensi del D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto (*fattispecie, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto*);
- non essere morosa su finanziamenti FRA o su altre operazioni MURST;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (*in caso affermativo, elencarli*).

Inoltre, ai fini della determinazione delle agevolazioni aggiuntive, l'impresa dichiara che (*indicare le sole dichiarazioni inerenti ai requisiti riscontrabili nel progetto*):

- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. a) del trattato C.E., per complessive (*milioni di lire*);
- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lett. c) del trattato C.E., per complessive (*milioni di lire*);

- il progetto rientra negli obiettivi di un "programma specifico" adottato dal Consiglio U.E. nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data odierna;
- il progetto è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri della U.E. con i quali l'impresa richiedente non ha legami;
- il progetto presenta il requisito dello svolgimento in cooperazione tra impresa (industriale o artigiana o agroindustriale) ed ente pubblico di ricerca/università.

L'impresa è disponibile *(solo in caso di progetti di costo superiore a 10 miliardi di lire che non rientrino tra quelli di cooperazione internazionale di cui all'art. 6 del D.M. 8.8.97 n. 954)* ad acquisire un finanziamento ai sensi della legge 346/88 da parte di *(indicare l'ente creditizio convenzionato con il MURST)*, con contributi in conto interessi.

Il presente progetto *(per i soli progetti di cooperazione internazionale)* è conforme al programma di attività attribuito all'impresa nell'ambito del progetto internazionale *(denominazione)*.

Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:

- autocertificazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;
- allegato "L'impresa";
- allegato "Il progetto di ricerca", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento;
- allegato "EUREKA Application Form" *(per i soli progetti di cooperazione internazionale EUREKA)*.

Per lo svolgimento dell'istruttoria si potrà prendere contatto con *(indicare il responsabile della ricerca ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni)*.

Distinti saluti

(sede, data)

Il legale rappresentante
(firma)

Schema di domanda per progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca

Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento S.P.A.R.
Piazzale J. F. Kennedy, 20
00144 R O M A

L'impresa (*ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa*), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (*ubicazione*) un progetto di formazione professionale di (*ricercatori e/o tecnici di ricerca*) del costo preventivato di (*milioni di lire*), chiede l'intervento del Fondo speciale per la Ricerca Applicata (FRA).

La formazione ha per oggetto (*figura e competenze professionali*); la durata preventivata è di (*mesi*) a partire dal (*data*).

L'impresa attesta di:

- soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. (Decreto del Ministro U.R.S.T.) 8.8.97 n. 954, come da autocertificazione allegata;
- presentare/non presentare i requisiti di Piccola Media Impresa (PMI) di cui al D.M. 8.8.97 n. 954.

L'impresa dichiara di:

- configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FRA ai sensi del D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto (*fattispecie, fra quelle indicate all'art. 3 del decreto*);
- non essere morosa su finanziamenti FRA o su altre operazioni MURST;
- non essere sottoposta a procedure concorsuali;
- non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (*in caso affermativo, elencarli*);
- non finalizzare le attività di formazione proposte a scopi di produzione industriale.

Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:

- autocertificazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria;
- allegato "L'impresa";
- allegato "Il progetto di formazione", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento.

Per lo svolgimento dell'istruttoria si potrà prendere contatto con (*indicare il responsabile della formazione ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni*).

Distinti saluti

(sede, data)

Il legale rappresentante
(firma)

Schema per il caso generale

Autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria

Si certifica che la (*ragione sociale dell'impresa richiedente*), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), risulta quanto segue: ovvero (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all'esercizio (*periodo*), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto

$$\frac{CN}{CP} = (\text{valore troncato alla seconda cifra decimale}) > 0,5$$

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = costo del progetto indicato in domanda;

b) onerosità della posizione finanziaria

$$\frac{OF}{F} = (\text{valore troncato alla seconda cifra decimale}) < 8\%$$

OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile;

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Si certifica inoltre che:

- (*solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi*) la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell'assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale successivamente all'approvazione del bilancio sopra indicato, ovvero (*per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale*) successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi sopra indicata.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero (*per le richiedenti non dotate di collegio sindacale*)
il legale rappresentante
(firma)

(sede, data della domanda di finanziamento)

*Schema per i casi particolari***Autocertificazione dell'affidabilità economico-finanziaria**

Si certifica che la *(ragione sociale dell'impresa richiedente)*, nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8.8.97 n. 954 in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:

$$\frac{CN}{CP} = (\text{valore troncato alla seconda cifra decimale}) > 0,5$$

CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili

CP = costo del progetto indicato in domanda.

Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente

CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE

è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall'assemblea dei soci ovvero *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL'ASSETTO AZIENDALE

è stata interessata, successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, ovvero *(per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale)* successivamente alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi e del bilancio ad essa allegato, da una modifica sostanziale dell'assetto aziendale consistente in *(descrizione)*.

Si assume infine l'impegno di avvertire tempestivamente il MURST e di aggiornare le suddette certificazioni nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di protocollo MURST della domanda di finanziamento siano intervenuti eventi che rendano obsolete le certificazioni stesse.

il presidente del collegio sindacale
ovvero *(per le richiedenti non dotate di collegio sindacale)*
il legale rappresentante
(firma)

(sede, data della domanda di finanziamento)